

Verbale di assemblea straordinario dell'associazione “ Insieme Possiamo”- Onlus

L'anno 2020, il giorno 31 del mese di Ottobre, alle ore 19:00 presso la sede dell'associazione in via San Pietro n.6, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione “ Insieme Possiamo”- Onlus .

Assume la presidenza dell'Assemblea, la Sig. Stilo Angela.

Viene chiamato dai presenti a verbalizzare il segretario La Sig. Raffa Giuseppa.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata presso la sede sociale così come previsto dall'art. 8 dello statuto, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo, che sono presenti tutti i soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente espone agli intervenuti i motivi che rendono necessario sostituire il testo dello statuto dell'associazione apportando le modifiche introdotte per gli Enti di Terzo Settore ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), ed in particolare si rende necessario modificare la *denominazione in: “ASSOCIAZIONE INSIEME POSSIAMO ETS”*, oltre ad altre modifiche statutarie contenute nel nuovo testo di statuto.

Il Presidente precisa che:

- il *patrimonio netto dell'associazione alla data del 31.12.2019* è di euro 108,51;
- l'associazione *non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità incluse nell'ambito dell'art. 5 del Codice del terzo settore;*
- l'associazione non rientra nei parametri per i quali l'art.30 del Cts richiede la nomina di un Organo di Controllo;
- l'associazione non rientra nei parametri per i quali l'art.31 del Cts richiede la nomina di un Organo di Revisione Legale dei conti;

Ciò esposto, il presidente quindi dà lettura del nuovo testo dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'associazione.

Si apre quindi la discussione, all'esito della quale viene posta in votazione l'approvazione, in blocco, del nuovo testo di Statuto.

All'esito della votazione, avvenuta per alzata di mano, l'Assemblea, all'unanimità,

delibera

a) di modificare la denominazione dell'associazione in: "**ASSOCIAZIONE INSIEME POSSIAMO ETS**", con conseguente modifica dell'articolo 1 dello Statuto che assume

il seguente letterale tenore:

Articolo 1

Viene costituita tra tutti i sottoscritti comparenti un'associazione apolitica, multiconfessionale, volontaria denominata "**ASSOCIAZIONE INSIEME POSSIAMO ETS**", senza fini di lucro, ente del terzo settore, che persegue finalità di utilità sociale incluse nell'ambito dell'art.5 del Decreto Legislativo 117 del 2017.

L'assunzione della qualifica di Ets è sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore così come da tale momento è spendibile la denominazione con l'indicazione di Ente del Terzo settore o l'acronimo ETS;

b) di sostituire l'intero testo dello statuto con il nuovo testo come sopra letto dal Presidente e che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si chiude alle ore 20:50.

Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico della associazione.

Il Presidente

Stilo Angela

Angela Stilo

Il Segretario

Raffa Giuseppa

Raffa Giuseppa



registrato a S. Agata Militello il 10-11-2020
n° 337
Codice Fiscale 98070 Torrenova (ME)
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
Laura Lo Sciotto
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Tommaso Priolo
Provvedimento di delega prot. n. 5152 del 30-10-2020
Dr. Calogero Spina



ALLEGATO "B"

Articolo 1 (Costituzione)

Viene costituita tra tutti i sottoscritti comparenti un'associazione apolitica, multiconfessionale, volontaria denominata **"ASSOCIAZIONE INSIEME POSSIAMO ETS"**, senza fini di lucro, ente del terzo settore, che persegue finalità di utilità sociale incluse nell'ambito dell'art.5 del Decreto Legislativo 117 del 2017.

L'assunzione della qualifica di Ets è sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore così come da tale momento è spendibile la denominazione con l'indicazione di Ente del Terzo settore o l'acronimo ETS;

Articolo 2 (Sede e Durata)

L'Associazione ha sede legale in Torrenova (Me), in via San Pietro n. 6 e potrà costituire eventuali sedi secondarie o amministrative su tutto il territorio nazionale e/o internazionale.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 (Oggetto e Scopo)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale incluse nell'ambito dell'art.5 del Decreto Legislativo 117 del 2017 da ora innanzi anche "CTS" e si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

L'associazione, con riferimento all'art.5 del "CTS" dichiara di svolgere le seguenti attività:

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Scopo esclusivo dell'associazione è di aiutare, tramite i coordinatori in Uganda, i bambini orfani e/o bisognosi di Bunyaruguru. Essa opera, in particolare, a favore dei minori svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, dei portatori di handicap. Persegue la propria finalità attraverso attività di assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2 bis del D.P.R. n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari per il regolare funzionamento ovvero in ragione delle qualifiche o specializzazioni richieste per l'attività da svolgere. L'associazione persegue le proprie finalità attraverso progetti che riguardano i settori seguenti:

- a) SENSIBILIZZAZIONE dell'opinione pubblica con iniziative di studio e divulgazione aventi varie forme;
 - b) COOPERAZIONE: progetti di collaborazione con altri enti pubblici e privati;
 - c) AIUTI AI BAMBINI DI BUNYARUGURU IN UGANDA: progetti di cooperazione allo sviluppo e reperimento dei sussidi necessari per la loro realizzazione, costruzione di scuole e dormitori, costruzione di piccoli day-hospital, costruzione di impianti di approvvigionamento idrico e sostenere bambini e ragazzi nei loro studi /adozioni a distanza;
 - d) FORMAZIONE: progetti di formazione professionale e non, a favore dei soggetti svantaggiati e di coloro che svolgono attività di volontariato nei loro confronti;
 - e) SOSTEGNO ECONOMICO: si occupa di trovare famiglie che aiutino a mantenere minori e giovani in stato di indigenza al fine di favorirne la formazione culturale e l'inserimento nel mondo del lavoro nel rispetto delle culture di origine.
- L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art.6 del CTS.



Art. 4 (Gli associati - ammissione)

L'associazione si compone di un numero indeterminato di associati ovvero persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti, senza distinzione di cultura, classe sociale, sesso, religione, nazionalità e razze, che ne condividono gli scopi. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono associati coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e coloro che ne faranno richiesta.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta; in tal caso comunque il Consiglio procede agli adempimenti di cui all'art. 23 comma 2 del Cts fermi i diritti accordati al richiedente non ammesso dal comma 3 dello stesso articolo. Essi si impegnano ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni prese a termini di esso dagli organi dell'associazione.

L'associazione si basa in modo determinante e prevalente sulle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati che possono essere:

- a) FONDATORI: coloro che hanno sottoscritto l'atto della costituzione dell'associazione;
- b) ORDINARI: tutti coloro che su domanda sono ammessi dal Consiglio direttivo a far parte dell'associazione;
- c) JUNIORES: tutti gli associati minorenni la cui domanda di adesione, autorizzata da chi ne esercita la patria potestà, viene accettata d'ufficio;
- d) SOSTENITORI: gli associati che contribuiscono finanziariamente alle attività dell'associazione.
- e) ONORARI: che vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per meriti particolari.

Art. 5 (Gli aderenti - Diritti e doveri)

Gli associati hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare, se maggiorenni, direttamente o per delega e a recedere dall'appartenenza all'associazione. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto e possono essere eletti a cariche sociali. Gli associati non hanno diritto ad alcun compenso, mentre hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti stabiliti dalla organizzazione stessa e dalla legge vigente.

Gli associati devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri associati è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede. Gli associati sono tenuti a pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.

Le quote associative non sono né rimborsabili né trasferibili.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- a) dimissioni volontarie, comunicate al Segretario del Consiglio direttivo per mezzo di raccomandata;
- b) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
- c) espulsione a causa di indegnità deliberata dall'assemblea, anche su suggerimento del C.D.N., a causa di gravi inadempimenti agli obblighi statutari, con la maggioranza dei due terzi dei presenti e comunicata per iscritto all'associato.

Avverso tale decisione potrà essere presentato ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Il Consiglio direttivo, nei trenta giorni successivi, convocherà l'Assemblea che si esprimerà definitivamente in merito all'esclusione. L'interessato potrà impugnare la delibera di espulsione avanti il Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 20.

Gli associati possono essere assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi. L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 6 (Indicazione degli Organi)

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea, Il Consiglio Direttivo, il Presidente del consiglio direttivo, il Vice Presidente del consiglio direttivo, Il Segretario-Tesoriere, il collegio dei revisori dei conti.

Art. 7 (L'Assemblea)

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea degli associati può essere ordinaria e straordinaria. Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'associazione con annuncio scritto ad ogni socio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite a norma dell'articolo 1 (uno); il Presidente può avvalersi della segreteria per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 degli associati. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

In caso di comprovata inerzia da parte del Presidente nel convocare l'assemblea, questa può essere convocata dal Vice-Presidente o dal Segretario.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, scelti fra gli associati che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
- e) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto,

h) Delibera sugli argomenti considerati competenza inderogabile dello stesso organo dall'art. 25 del Cts
L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera le modificazioni del presente statuto;
 - b) delibera lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
 - c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
- In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza semplice.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice.

La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dopo la prima.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente statuto è indispensabile, quale sia la convocazione, il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati, salvo diverse e inderogabili maggioranze previste dal CTS e dalla legge in genere.

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile, quale sia la convocazione, il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati, salvo diverse e inderogabili maggioranze previste dal CTS e dalla legge in genere.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente dell'associazione o, in mancanza di questo, dall'associato fondatore più anziano presente o, in mancanza anche di questo, dall'associato ordinario più anziano presente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa delega, salvo che in sede di elezione ed in occasione della delibera di scioglimento dell'ente.

Ciascun associato non può essere portatore di più di una delega.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza degli associati, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'art. 1.

Le delibere prese dall'assemblea degli associati nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti gli associati dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o

astenuti dal voto.

Per ulteriori modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee potranno essere predisposti uno o più regolamenti.

Art. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) membri ad un numero massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea degli associati che ne determina anche il numero, attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento di attuazione.

I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea degli associati in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea degli associati in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'assemblea degli associati;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea degli associati;
- g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) decidere in merito all'apertura di c/c bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione;
- j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- k) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione.

Possono essere eletti consiglieri soltanto gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

In caso di comprovata inerzia da parte del Presidente nel convocare il Consiglio, questo può essere convocato dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di

convocazione nella bacheca della sede sociale. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.

Per adempiere alle formalità di cui sopra, il Presidente può avvalersi della segreteria dell'associazione. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente.

Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza di almeno 2 (due) consiglieri, nel caso di Consiglio composto da tre membri, di almeno 3 (tre) consiglieri nel caso di Consiglio composto fino a 5 (cinque) membri e di almeno 4 (quattro) consiglieri negli altri casi e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega; l'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni annue del consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti, ma ove il numero di consiglieri in carica scenda al di sotto di 4 (quattro), l'intero consiglio dovrà essere rieletto.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario-Tesoriere sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo; in caso di assenza del Segretario-Tesoriere, il Presidente nomina a tale scopo, fra i presenti, un segretario.

Art. 9 (Il presidente dell'Associazione)

Il Presidente è il rappresentante legale dell'associazione, nonché Presidente dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.

Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti poteri:

- a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del consiglio direttivo;
- b) assume diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea degli associati, per quanto di loro competenza;
- c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri;
- d) sovrintende e controlla l'operato del Segretario-Tesoriere;
- e) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- f) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del consiglio direttivo;
- g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art. 10 (Vice presidente dell'associazione)

Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la

linea di intervento.

Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione dal Presidente dell'associazione.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita delega.

Art. 11 (Segretario-Tesoriere)

Il Segretario-Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-Tesoriere firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve comunicare periodicamente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

Il Segretario-Tesoriere provvede a redigere materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio Direttivo, insieme ad un'apposita relazione di accompagnamento che, votata dal consiglio, verrà fatta propria dal Presidente.

Ferme restando le cause di decadenza dalla carica di consigliere di cui al precedente articolo 10, il Segretario-Tesoriere decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 (Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci.

Il collegio è un organo composto di 3 (tre) membri effettivi e 3 (tre) supplenti, che sono nominati dall'assemblea dei soci, fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa; essi durano in carica 3 (anni) e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Nessun componente del collegio può essere anche membro del Consiglio Direttivo.

Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato del Segretario-Tesoriere.

Il controllo sulla gestione avverrà periodicamente ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea degli associati le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

Art. 13 (Collegio dei probiviri)

L'assemblea degli associati può eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da 3 (tre) membri, scelti fra gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'associazione, e fra

l'associazione e gli associati. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Art. 14 (Gratuità degli incarichi)

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio associativo è indivisibile ed è costituito:

- 1) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 2) dagli avanzi di gestione;
- 3) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'associazione.

Gli associati espulsi, radiati o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.

Le entrate sociali sono costituite:

- 1) dalle eventuali quote associative;
- 2) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986;
- 3) dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- 4) dai contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche o private, nazionali ed internazionali, anche a sostegno di specifiche attività e/o progetti;
- 5) da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo.
- 6) All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni senza fini di lucro; in ogni caso non potrà procedere a distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi anche in caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;
- 7) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le eventuali somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 16 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal Segretario-Tesoriere, fatti propri dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'assemblea degli associati secondo

modalità e termini di cui al presente statuto. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 17 (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero degli associati indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.
- 4) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere in suo patrimonio in conformità a quanto disposto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 117 del 2017 e comunque in conformità e nell'osservanza della disciplina dettata per gli Enti del Terzo settore.

Art. 18 (Controversie)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'associazione circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa alla competenza del Collegio dei Probiviri. Il Collegio giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Articolo 19 Legge Applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel Cts e nel Libro I del Codice Civile nonché alle altre leggi in materia.

Il Presidente

Stilo Angela



Il Segretario

Raffa Giuseppa

